

A) REGOLAMENTO SUSSIDI ALLA FAMIGLIA

B) REGOLAMENTO SUSSIDI UNIVERSITARI, PER ATTIVITA' SPORTIVE O CULTURALI EXTRASCOLASTICHE

A) REGOLAMENTO SUSSIDI ALLA FAMIGLIA

ART. 1 - ASSISTITI

I sussidi alla famiglia di cui al presente regolamento sono prestati esclusivamente a favore dei Soci regolarmente iscritti alla **Mutua di Assistenza del Credito Cooperativo**, in seguito per brevità denominata *Mutua*.

ART. 2 – SUSSIDI ALLA FAMIGLIA

La *Mutua*, in attuazione delle proprie finalità statutarie e in conformità a quanto stabilito dall'ordinamento giuridico in tema di mutuo soccorso, garantisce i seguenti sussidi al fine di sostenere la famiglia dell'associato:

N° Sussidio	Tipologia di Sussidio	Beneficiari	Importo una tantum
1	Sussidio per i Nuovi Nati: per l'acquisto di materiali e beni per la prima infanzia <u>presso strutture convenzionate</u> (farmacie, sanitari, prenatal, etc.)	Soci	100,00 € per figlio
2	Sussidio per iscrizione figlio 1°anno Asilo Nido	Figli minorenni di Soci	50,00 € per figlio
3	Sussidio per iscrizione figlio 1°anno Scuola dell'Infanzia	Figli minorenni di Soci	50,00 € per figlio
4	Sussidio per l'acquisto di zaino/cartella e altri materiali al figlio iscritto alla 1 [^] classe della Scuola Primaria <u>presso strutture convenzionate</u>	Figli minorenni di Soci	50,00 € per figlio
5	Sussidio per l'acquisto di materiali o libri scolastici al figlio iscritto alla 1 [^] classe della Scuola Secondaria di primo grado	Figli minorenni di Soci	50,00 € per figlio
6	Sussidio per l'acquisto di materiali o libri scolastici al figlio iscritto alla 1 [^] classe della Scuola Secondaria di secondo grado	Figli minorenni di Soci	50,00 € per figlio
7	Sussidio per l'acquisto nuovi occhiali o lenti a contatto da vista per figli minori dei Soci effettuato <u>presso strutture convenzionate</u>	Figli minorenni di Soci	50,00 € per figlio
8	Sussidio per soggiorni terme, mare e monti <u>presso le strutture convenzionate</u>	Soci over 60 e Figli minorenni di Soci	50,00 € per figlio

I sussidi di cui ai punti 1, 4, 5, 6, 7 e 8 sono dovuti solo nel caso in cui l'acquisto sia effettuato presso esercente convenzionato con la *Mutua*. Nel caso in cui si utilizzino soggetti non convenzionati i sussidi non saranno dovuti, con la sola eccezione per sussidi di cui ai punti 5 e 6 che sono dovuti anche in caso di acquisto dei soli libri scolastici presso esercenti NON convenzionati.

I sussidi innanzi riportati sono erogati per anno e per nucleo familiare, dove per nucleo familiare si intende il Socio, il coniuge del Socio (eventualmente anch'esso Socio della *Mutua*) ed i figli minorenni del Socio, anche se non conviventi.

Per beneficiare dei sussidi alla famiglia, il Socio deve obbligatoriamente presentare domanda di sussidio allegando le documentazioni di spesa previste per ogni singolo sussidio e il nome e cognome del figlio per il quale il sussidio è richiesto.

I sussidi alla famiglia sono dovuti solo se il Socio è in regola con il pagamento della quota di ammissione e dei contributi associativi annuali.

ART. 3 – LIMITI AI SUSSIDI ALLA FAMIGLIA

I sussidi indicati al precedente art. 2 sono erogati fino all'occorrenza massima della spesa sostenuta e dimostrata da apposito documento fiscale.

I sussidi alla famiglia, inoltre, non sono dovuti se dipendenti da:

- documenti di spesa non forniti in originale;
- presentazione di domanda di sussidio da più di un Socio facente parte lo stesso nucleo familiare per i medesimi beneficiari.

ART. 4 - DECORRENZA DELLE GARANZIE - TERMINI DI ASPETTATIVA

I sussidi di cui al presente regolamento decorrono dalle ore 24:00 del **30esimo** giorno successivo all'accoglimento della domanda di ammissione a Socio e pagamento della quota di ammissione e del contributo associativo annuo. Negli anni successivi al primo, l'erogazione dei sussidi alla famiglia non ha luogo se il contributo associativo non è stato regolarmente pagato alla scadenza annuale. In caso di morosità il diritto ai sussidi alla famiglia cessa e si ripristina alle ore 24:00 del **180esimo** giorno successivo al pagamento delle quote arretrate.

DISPOSIZIONE DI DEROGA TEMPORANEA - TERMINI DI ASPETTATIVA

In via eccezionale, dall'entrata in vigore del presente Regolamento fino al 31.12.2022 le garanzie riferite ai soli sussidi decorrono dalle ore 24,00 del giorno dell'accoglimento della domanda di ammissione a Socio.

ART. 5 – DURATA DELLA COPERTURA

L'assistenza erogata dalla *Mutua* attraverso i sussidi di cui al presente regolamento ha durata annuale e scade alle ore 24:00 della ricorrenza annuale del giorno di ammissione a Socio.

ART. 6 - CRITERI E PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE

L'erogazione dei sussidi previsti dal presente regolamento avviene dietro presentazione della relativa domanda di sussidio alla *Mutua*.

La domanda di sussidio deve essere redatta in conformità ai modelli predisposti dalla *Mutua* e firmata dal beneficiario. La presentazione del modulo, da parte di persona delegata, deve essere accompagnata da un documento di identità del socio beneficiario del rimborso.

Le richieste di sussidio devono pervenire alla *Mutua* entro **90 giorni** dalla prestazione e comunque entro il primo anno di età per il sussidio per i nuovi nati e del termine dell'anno scolastico per i sussidi scolastici. Nessun sussidio spetterà al Socio che presenterà la domanda trascorso tale termine.

❶ La richiesta di sussidio per l'acquisto di materiali e beni per la prima infanzia, dovrà essere accompagnata da:

✓ *documento fiscale (scontrino o fattura) rilasciato da esercente convenzionato indicante l'acquisto del materiale di cartoleria ed il nominativo del bambino figlio del Socio della Mutua.*

✓ *certificato di nascita e certificato di stato di famiglia.*

❷ La richiesta di sussidio per figlio frequentante per la prima volta all'Asilo Nido, dovrà essere accompagnata da:

✓ *documento rilasciato dall'Asilo Nido indicante la quietanza di pagamento della quota di iscrizione del bambino figlio del Socio della Mutua al primo anno.*

❸ La richiesta di sussidio per figlio frequentante per la prima volta alla Scuola dell'Infanzia, dovrà essere accompagnata da:

✓ *documento rilasciato dalla Scuola dell'Infanzia indicante la quietanza di pagamento della quota di iscrizione del bambino figlio del Socio della Mutua al primo anno.*

❹ La richiesta di sussidio per acquisto zaino/cartella o altro materiale per il figlio frequentante la classe prima della Scuola Elementare, dovrà essere accompagnata da:

✓ *documento fiscale (scontrino o fattura) rilasciato da esercente convenzionato indicante l'acquisto del materiale di cartoleria ed il nominativo del bambino figlio del Socio della Mutua.*

❺ La richiesta di sussidio per acquisto materiale e libri scolastici per il figlio frequentante la classe prima della Scuola Media inferiore, dovrà essere accompagnata da:

✓ *PER MATERIALE SCOLASTICO - documento fiscale (scontrino o fattura) rilasciato da esercente convenzionato indicante l'acquisto dei libri ed il nominativo del ragazzo figlio del Socio della Mutua.*

✓ *PER LIBRI SCOLASTICI - documento fiscale (scontrino o fattura) indicante l'acquisto dei libri ed il nominativo del ragazzo figlio del Socio della Mutua.*

❻ La richiesta di sussidio per acquisto libri di testo per il figlio frequentante la classe prima della Scuola Media superiore, dovrà essere accompagnata da:

✓ *PER MATERIALE SCOLASTICO - documento fiscale (scontrino o fattura) rilasciato da esercente convenzionato indicante l'acquisto dei libri ed il nominativo del ragazzo figlio del Socio della Mutua.*

✓ *PER LIBRI SCOLASTICI - documento fiscale (scontrino o fattura) indicante l'acquisto dei libri ed il nominativo del ragazzo figlio del Socio della Mutua.*

✓ *il certificato di iscrizione alla Scuola Media Superiore del figlio per il quale il sussidio è stato richiesto.*

❼ La richiesta di sussidio per acquisto di nuovi occhiali o lenti a contatto da vista per i figli minori dovrà essere accompagnata da:

✓ *prescrizione del medico oculista riportante la patologia che ha causato la necessità di lenti o occhiali da vista e il documento fiscale (scontrino o fattura) rilasciato da ottico convenzionato indicante l'acquisto.*

❽ La richiesta di sussidio per soggiorni dovrà essere accompagnata da:

✓ *documento fiscale (ricevuta o fattura) rilasciato dalla struttura convenzionata dove ha soggiornato.*

Il Socio deve consentire eventuali controlli disposti dalla *Mutua* e fornire alla stessa ogni informazione relativamente alla richiesta di liquidazione del sussidio.

In caso di morte del beneficiario gli eredi sottoscriveranno il modulo di richiesta sussidio, allegando il certificato di morte e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dei legittimi eredi con indicazione delle modalità di rimborso.

ART. 7 – DEFINIZIONE DI ESERCENTE CONVENZIONATO

Per “esercente convenzionato” si intendono tutti i Soci, Clienti e potenziali Clienti della Banca di Credito Cooperativo Socio Sostenitore della *Mutua*, titolari di aziende esercenti attività di commercio al minuto e all’ingrosso, artigiani, operatori del settore primario e terziario che hanno sottoscritto apposita convenzione con la *Mutua*.

Con l’accordo stipulato tra “esercente convenzionato” e *Mutua*, il Socio della *Mutua* beneficia di un trattamento di favore negli acquisti e nei servizi erogati dalle aziende convenzionate, oltre a poter richiedere l’eventuale liquidazione per i sussidi indicati nell’art. 2 del presente regolamento.

ART. 8 - GESTIONE MUTUALISTICA

Alla fine di ogni anno sociale, in base alle risultanze di bilancio e all’andamento complessivo delle erogazioni per sussidi alla famiglia il Consiglio di Amministrazione della *Mutua* apporterà variazioni alle condizioni previste nel presente Regolamento. Le variazioni possono riguardare sia l’importo dei sussidi che le condizioni di accesso ai medesimi da parte degli Associati. Dette variazioni saranno attuate con l’inizio dell’esercizio successivo. La comunicazione delle predette variazioni avviene entro e non oltre il 15 dicembre di ciascun anno.

Il Socio che durante l’anno ha ottenuto dei rimborsi da parte della *Mutua* è obbligato a rimanere iscritto alla stessa per l’anno in corso e quello successivo.

ART. 9 - DISPOSIZIONI ESECUTIVE

Il Socio è tenuto ad osservare le norme di funzionamento e le disposizioni di attuazione del presente regolamento emanate dal Consiglio di Amministrazione della *Mutua* e portate a conoscenza del Socio.

Il Socio, con la sottoscrizione della domanda di ammissione alla *Mutua*, si impegna all’osservanza delle presenti norme regolamentari.

ART. 10 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel testo di questo Regolamento, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.

Regolamento in vigore dal: **1° gennaio 2022**.

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data: **02 dicembre 2021**

B) REGOLAMENTO SUSSIDI UNIVERSITARI, PER ATTIVITA’ SPORTIVE O CULTURALI EXTRASCOLASTICHE

ART. 1 – SUSSIDIO UNIVERSITARIO – NOZIONE GENERALE

Sono istituiti i sussidi per l’iscrizione all’Università, rivolti a Soci di età compresa tra i 18 e i 30 anni compiuti. Tali Sussidi si devono intendere come erogazione una tantum, secondo i massimali specificamente indicati per ciascuna tipologia.

SUSSIDI UNIVERSITARI		
Denominazione	Contributo	Requisiti
Primo anno corso di laurea triennale o magistrale a ciclo unico	100,00 €	Certificato di iscrizione in carta semplice
Primo anno corso di laurea specialistica o quarto anno di corso magistrale a ciclo unico	100,00 €	Certificato di iscrizione in carta semplice

ART. 2 – SUSSIDIO UNIVERSITARIO

I sussidi per l’iscrizione all’Università saranno erogati stanti i requisiti che seguono:

- presentazione di un documento di iscrizione all’Università. E’ fatta salva la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di chiedere documentazione integrativa e informazioni supplementari al richiedente, o alla stessa Università. Comportamenti ostantivi possono comportare il rifiuto della richiesta di sussidio.

ART. 3 – SUSSIDI PER ATTIVITÀ SPORTIVA O CULTURALE EXTRASCOLASTICA – NOZIONE GENERALE

Per i figli minorenni dei Soci *Mutua* sono istituiti i seguenti sussidi per attività sportive e culturali:

N° Sussidio	Tipologia di Sussidio	Beneficiari	Importo una tantum
1	Sussidio per attività sportiva, agonistica e non, presso società sportive convenzionate	Figli minorenni di soci	50,00 € per figlio
2	Sussidio per attività culturale presso Associazioni o Enti convenzionati.	Figli minorenni di soci	50,00 € per figlio

I due sussidi per i figli minorenni dei Soci *Mutua* si devono intendere come alternativi l’un l’altro; il massimale per ogni figlio di Socio è pari a € 50,00 ad anno solare.

Per i Soci Mutua di età compresa tra i 18 e i 30 anni sono istituiti i seguenti:

N° Sussidio	Tipologia di Sussidio	Beneficiari	Importo una tantum	Massimali
1	Sussidio per attività sportiva, agonistica e non, presso società sportive convenzionate	Soci da 18 a 30 anni	40,00 € per Socio	Ogni biennio
2	Sussidio per attività culturale presso Associazioni o Enti convenzionati.	Soci da 18 a 30 anni	40,00 € per Socio	Ogni biennio

I due sussidi per i Soci Mutua di età compresa tra 18 e 30 anni si devono intendere come erogazione una tantum, pari a € 40,00 per Socio ogni biennio di appartenenza alla *Mutua* (ventiquattro mesi). I due sussidi si devono intendere come alternativi l'un l'altro; il massimale per ogni Socio è pari a € 40,00 a biennio.

Non saranno in ogni caso concesse erogazioni o rimborsi in relazione a Corsi realizzati da ChiantiBanca S.C. o dalla *Mutua* direttamente o per mezzo di intermediari.

ART. 4 – SUSSIDIO SPORTIVO

Per attività sportiva, agonistica e non, deve intendersi quella forma di attività sportiva praticata sistematicamente e/o continuativamente e in forme organizzate dalle Federazioni Sportive Nazionali e dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI. I sussidi per attività sportiva saranno erogati stanti i requisiti che seguono:

- La richiesta di sussidio per attività sportiva dovrà essere accompagnata da:
 - ✓ *ricevuta o fattura rilasciata dalla struttura convenzionata indicante l'iscrizione all'attività sportiva del figlio minore o del Socio di età compresa tra 18 e 30 anni per l'anno sociale in corso.*
- E' fatta salva la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di chiedere documentazione integrativa e informazioni supplementari al richiedente, o alla stessa associazione. Comportamenti ostativi possono comportare il rifiuto della richiesta di sussidio.
- In caso di figlio minore, registrazione dello stesso nel database della Mutua.

ART. 5 – SUSSIDIO CULTURALE

Per attività culturali devono intendersi quella forma di attività di sviluppo e formazione personale come corsi di musica, di lingua, di pittura o disegno, di fotografia, di informatica, ecc..

I sussidi per attività culturale saranno erogati stanti i requisiti che seguono:

- La richiesta di sussidio per attività culturale dovrà essere accompagnata da:
 - ✓ *presentazione di un documento, ricevuta o fattura rilasciata dall'Associazione o Ente convenzionato indicante l'iscrizione all'attività culturale del figlio minore o del Socio di età compresa tra 18 e 30 anni per l'anno sociale in corso.*
- E' fatta salva la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di chiedere documentazione integrativa e informazioni supplementari al richiedente, o alla stessa associazione. Comportamenti ostativi possono comportare il rifiuto della richiesta di sussidio.
- In caso di figlio minore, registrazione dello stesso nel database della Mutua.

ART. 6 – TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Al fine della determinazione dei termini per la presentazione dei sussidi di cui ai precedenti articoli:

- viene definita come data ultima per il periodo di iscrizione agli istituti scolastici e universitari, ove questa non sia deducibile dalla documentazione consegnata, il 31/12 del primo anno scolastico od accademico;
- viene definito come termine perentorio di consegna per le richieste di sussidio scolastico ed universitario il **90° giorno** successivo alla data di presentazione, o, ove questo non sia deducibile dalla documentazione consegnata, comunque il 30/3 del secondo anno scolastico od accademico.

Trascorsi questi termini il sussidio non è più erogabile.

ART. 7 – GESTIONE MUTUALISTICA

Alla fine di ogni anno sociale, in base alle risultanze di bilancio e all'andamento complessivo delle erogazioni relative ai sussidi istituiti con il presente regolamento, il Consiglio di Amministrazione della *Mutua* apporterà variazioni alle condizioni previste. Le variazioni possono riguardare sia l'importo dei sussidi che le condizioni di accesso ai medesimi da parte degli Associati. Dette variazioni saranno attuate con l'inizio dell'esercizio successivo. La comunicazione delle predette variazioni avviene entro e non oltre il 15 dicembre di ciascun anno.

Il Socio che durante l'anno ha ottenuto dei rimborsi da parte della *Mutua* è obbligato a rimanere iscritto alla stessa per l'anno in corso e quello successivo.

ART. 8 – DISPOSIZIONI ESECUTIVE

Il Socio è tenuto ad osservare le norme di funzionamento e le disposizioni di attuazione del presente regolamento emanate dal Consiglio di Amministrazione della *Mutua* e portate a conoscenza del Socio.

Il Socio, con la sottoscrizione della domanda di ammissione alla *Mutua*, si impegna all'osservanza delle presenti norme regolamentari.

ART. 9 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel testo di questo Regolamento, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.

Regolamento in vigore dal: **1° gennaio 2022.**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data: **02 dicembre 2021**